

## L'abc della Finanziaria 2009

di Nicoletta Cottone

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla Finanziaria per il 2009. Poche le modifiche apportate nel corso dell'esame al provvedimento. Fra le novità introdotte a Palazzo Madama una stretta sui derivati degli enti locali, con la riscrittura dell'articolo 62 della manovra d'estate. Viene incrementato il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale con un apporto di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di euro nel 2011. Per la scuola arrivano 120 milioni di euro. Sale il prelievo dell'Erario sulle new slot: si passa da 12,70 a 13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni. Più fondi (565 milioni) anche per la sicurezza. La Finanziaria per il 2009 resta light, dunque, dopo l'anticipazione nella manovra d'estate delle misure per il miglioramento dei conti pubblici e il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo, approvate con il decreto legge 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008. Per la prima volta è stato introdotto il principio della triennialità della manovra di finanza pubblica, dunque la programmazione di bilancio sarà d'ora in poi riferita al triennio di riferimento. La nuova Finanziaria non contiene, dunque, misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, o di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011, contiene una serie di proroghe fiscali per agricoltura e autotrasporto, ma anche di detrazioni per la frequenza agli asili nido dei più piccoli, per le ristrutturazioni edilizie, per l'auto aggiornamento degli insegnanti. Ci sono poi le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è nella Finanziaria per il 2009. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

**Accisa sul gas naturale per gli usi industriali (articolo 2, comma 11).** Viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali. L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. La disposizione rende strutturali, a partire dall'anno 2009, gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire).

**Asili nido (articolo 2, comma 6).** Va a regime la proroga della detrazione Irpef, nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.

**Autotrasporto, agevolazioni fiscali (articolo 2, commi 17 e 20).** Interventi per le imprese di autotrasporto merci e loro dipendenti, sotto forma di agevolazioni fiscali: lo scopo è quello di ridurre i costi di esercizio. Rideterminate, nel limite di 30 milioni di euro, la quota delle indennità percepite nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta sui redditi; l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La quota sarà definita da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, per il 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivo. Tali somme rilevano interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari (articolo 2 del DL 93/2008). Per l'anno 2009 proroga, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione fiscale introdotta dal comma 26 dell'articolo 83-bis del DL 112/2008 (concessione di un credito d'imposta che corrisponde a una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci. Ai fini della determinazione della misura del credito d'imposta la norma prevede che si rispetti il parametro secondo cui deve ammontare per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è

usufruibile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né all'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Questo credito non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del Tuir) o della quota di inerenza degli altri costi (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

**Autotrasporto, deducibilità del contributo al Ssn sui premi Rc (articolo 2, comma 3).** Anche per il 2009 le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

**Autotrasporto, deduzione trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune dove ha sede l'impresa (articolo 2, comma 4).** Prorogata al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

**Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale (articolo 2, commi da 36 a 38).** Incremento da 450 a 600 milioni di euro dello stanziamento previsto per la concessione nel 2009, in deroga alla normativa ordinaria, degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro è autorizzato a disporre, di concerto con il ministro dell'Economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente. Trattamenti che possono essere concessi anche per settori produttivi e aree regionali individuate in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009. I trattamenti sono concessi a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, nel limite complessivo massimo di spesa di 600 milioni di euro per il 2009. A tal fine, è destinata agli interventi suddetti quota parte delle risorse previste dall'articolo 68 della legge 144/1999, iscritte sullo stesso Fondo per l'occupazione e finalizzate, ai sensi del Dlgs 226/2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009. Tale ultima finalità viene peraltro rifinanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009. Il ministro del Lavoro è autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società da queste derivate. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli relativi all'indennità di mobilità. Questi trattamenti possono essere concessi sulla base di specifici accordi governativi intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009. Alla copertura dell'onere di 20 milioni derivante da queste misure si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

**Derivati ed enti locali (articolo 2-bis).** Divieto per regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per questi enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consiste nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni. Uno o più regolamenti del ministro dell'Economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Per assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e delle clausole relative alle componenti derivate, il regolamento individuerà anche le informazioni, rese in lingua italiana, che devono contenere. Ai fini della conclusione di un contratto con una componente derivata chi sottoscrive il contratto per l'ente pubblico dovrà attestare per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche. Agli enti è vietato stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto 112/2008, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Il ministero dell'Economia trasmetterà mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati. Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Disciplina Irap e cooperative piccola pesca e loro consorzi e soggetti che operano nel settore agricolo (articolo 2, comma 1).** Applicazione a regime e non più in via transitoria dell'aliquota agevolata Irap dell'1,9% per

l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

**Docenti delle scuole e detrazione spese per autoaggiornamento e formazione (articolo 2, comma 5).** Viene prorogata per l'anno 2009 la detrazione ai fini Irpef che era stata introdotta dalla Finanziaria per il 2008 limitatamente al periodo d'imposta 2008. La detrazione spetta in misura pari al 19% delle spese documentate sostenute per l'auto aggiornamento e la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un tetto massimo di spesa non superiore a 500 euro annui. La detrazione Irpef massima è quindi di 95 euro.

**Entrata in vigore (articolo 3, comma 7).** La Finanziaria per il 2009 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

**Finanziamenti in favore dei Comuni fino a 5mila abitanti (articolo 2, comma 40).** Modificato l'articolo 1, comma 703, della legge 296/2006, relativo ai finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, per il triennio 2007-2009. Viene prevista la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30 per cento. Aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti. Qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

**Fondi e tabelle (articolo 3).** L'articolo indica le modalità per iscrivere gli importi nei fondi speciali nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge.

**Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 2, comma 43).** Presentazione da parte del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario nonché alla Conferenza Stato-Regioni, di una relazione annuale che indichi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), nonché di quelle, sempre relative al Fas, utilizzate a seguito di apposite delibere Cipe o in forza di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate. La relazione deve evidenziare l'incidenza delle utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell'85% in favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni governative di urgenza, le indicazioni sono rese in occasione della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. Rimesso a un Dpr l'adozione di un regolamento governativo con le disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

**Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate che confinano con le Regioni a statuto speciale (articolo 2, comma 46).** Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale è incrementato di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di euro nel 2011.

**Gasolio e Gpl (articolo 2, commi 12 e 13).** Dal 1° gennaio 2009 vengono confermate le disposizioni fiscali di riduzione del costo di gasolio e Gpl impiegati in zone montane e altri specifici territori nazionali. In particolare vanno a regime le agevolazioni fiscali per gasolio e Gpl per riscaldamento impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori (articolo 5 del DI 356/2001) e il credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica (articolo 6 del DI 356/2001). Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa relative alle agevolazioni sul gasolio e sul gas petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni in zona climatica E. L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del Gpl (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione.

**Gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 14).** Prorogata per il 2009 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. La disposizione, inoltre, estende l'esenzione, per l'anno 2009, agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

**Gente di mare, pesca costiera e lagunare (articolo 2, comma 2).** Per salvaguardare l'occupazione della gente di mare si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulla navi iscritte al Registro internazionale previsto dall'articolo 4 del DI 457/1997 e gli sgravi contributivi per il personale imbarcato (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). I benefici sono estesi nel limite dell'80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La norma stabilizza a regime l'applicazione di questi benefici, fino a oggi disposti annualmente attraverso

ripetute proroghe.

**Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 15).** Proroga per l'anno 2011 della detrazione ai fini dell'Irpef spettante nella misura del 36%: a) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, al posto del dicembre 2010 come prevedeva precedentemente la norma); b) agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 dicembre 2011 e il termine entro il quale devono essere alienati o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012); c) delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata).

**Istruzione (articolo 2, comma 47).** Un decreto Istruzione, di concerto con i ministri dell'Economia e per i Rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fisserà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009 i criteri per la distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

**New slot: sale il prelievo dell'Erario (articolo 2, comma 49).** Sale poi il prelievo dell'Erario sulle new slot (apparecchi per il gioco collegati in rete): si passa da 12,70 a 13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni.

**Patto di stabilità interno (articolo 2, comma 41).** Nel corso dell'esame dell'Aula alla Camera modificato l'articolo 77-bis del DI 112/2008, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011. Viene precisato che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno è quello risultante dalla differenza fra entrate finali e spese finali. Vanno escluse dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in caso di dichiarazione di stato di emergenza. Questa esclusione è operativa anche se le spese si effettuano in più anni, a patto che siano nei limiti delle risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della protezione civile l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Escluse dal computo del saldo finanziario 2007 - di riferimento per individuare i saldi obiettivo e i saldi utili per il rispetto del patto di stabilità - oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, anche le risorse provenienti dalla distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate nei mercati regolamentati. L'esclusione vale nel caso in cui le risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al ministero dell'Economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, siano messe a disposizione della Camera e del Senato, oltre che dell'Upi e dell'Anci come già previsto dalla normativa vigente, da parte del ministero dell'Economia secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. La riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, è commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente. Non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008, laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007. Gli impegni di spesa corrente del 2008 devono essere calcolati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale.

**Patto di stabilità e interventi infrastrutturali (articolo 2, comma 48).** Le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del DI 112/2008 non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie. Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione di queste novità. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009, saranno adottate

le disposizioni sui criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali sul punto, con i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti interessati.

**Patto di stabilità interno per le Regioni, sanzioni (articolo 2, comma 39).** Modificato il comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 296/2006, relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno. In pratica viene meno l'applicazione delle sanzioni per le regioni e le province autonome qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale). Il testo vigente prevede invece che la regione, per evitare la sanzione, debba recuperare lo scostamento nell'anno 2008.

**Patto di stabilità per le Regioni, spese interventi cofinanziati dall'Unione europea (articolo 2, comma 42).** Introdotti due commi aggiuntivi all'articolo 77-ter del DI 112/2008 (manovra d'estate) che mirano a escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità. A decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno di regioni e province autonome non sono computate le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari (restano, dunque, computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale). Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Se la comunicazione avviene nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.

**Piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 8).** Prorogate al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.

**Raccolta e accettazione di scommesse (articolo 2, comma 50).** Per garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, previo esperimento delle necessarie procedure di gara a evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 (la data slitta di due mesi, prima era previsto il 31 gennaio 2009) sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unire del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

**Rinnovo contratti pubblico impiego (articolo 2, commi da 27 a 35).** Per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dalla legge 244/2007 per l'indennità di vacanza contrattuale sono maggiorate, a decorrere dall'anno 2009 di 1.560 milioni di euro. Per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali le risorse per i miglioramenti economici sono determinate in 680 milioni di euro a decorrere dal 2009 con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

**Rinnovo contratti diversi dall'amministrazione statale (articolo 2, comma 30).** Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale, sono posti a carico dei rispettivi bilanci. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

**Riordino Ipab (articolo 2, comma 10).** Per l'anno 2009 proroga dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

**Risorse contrattazione, erogazione (articolo 2, comma 35).** Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni pubbliche. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme previste per i benefici possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, la disposizione si applica in relazione alle risorse previste e con riferimento al solo anno 2009, mantenendo ferma l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

**Risorse contrattazione integrativa (articolo 2, commi 33 e 34).** La Presidenza del Consiglio dei ministri,

Dipartimento per la funzione pubblica verifica ogni sei mesi l'andamento del processo attuativo delle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale. In caso di risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già considerati al fine del miglioramento dei saldi di finanza pubblica con un decreto del ministero dell'Economia saranno definiti limiti, percentuali e destinazioni delle risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa. Lo scopo è quello di compensare parzialmente le riduzioni apportate ai sensi del decreto legge 112/2008. Possibilità di destinare alla contrattazione integrativa anche una quota parte di risorse derivanti da processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'Amministrazione. La predetta quota deve risultare aggiuntiva rispetto ai risparmi già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

**Saldo netto da finanziare (articolo 1).** Per fronteggiare la diminuzione della domanda interna, l'eventuale tesoretto del 2009 rispetto alle previsioni formulate nel DPEF 2009-2013 sarà destinato alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio basso, con priorità verso i lavori dipendenti e pensionati. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260 mila milioni di euro per l'anno finanziario 2009. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della Finanziaria per il 2008, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

**Sisma del 1968 in Belice (articolo 2, comma 9).** Differita al 31 dicembre 2009 l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità necessari per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio del 1968.

**Trasferimenti all'Inps (articolo 2, commi da 22 a 26).** Per l'anno 2009 maggiore trasferimento all'Inps a titolo di adeguamento Istat: si tratta di 750,95 milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato e la somma di 185,55 milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota di cui all'articolo 59, comma 34, della legge 449/1997. Riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'Inps, in conseguenza agli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella finanziaria 2007 e nella legge 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007), con un incremento del gettito contributivo dell'ordine di circa 4.100 milioni di euro nel 2007, fino a circa 4.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Non sono a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno presso l'Inps (Gias) gli oneri relativi alle seguenti disposizioni: incremento degli assegni al nucleo familiare; incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi; revisione requisiti di accesso al pensionamento anticipato; incremento dell'indennità di disoccupazione, non agricola, a requisiti interi e a requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei cosiddetti "tetti"; soppressione contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee; incremento assegni al nucleo familiare; abolizione divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro. Una quota dei minori trasferimenti previsti dal comma 25 è utilizzata ai fini dell'incremento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla Gestione degli invalidi civili, per un importo complessivo di 1.576 milioni di euro per l'anno 2007, 2.146 milioni per l'anno 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2009.

**Trasporto pubblico locale, detrazione Irpef per l'abbonamento (articolo 2, comma 7).** Prorogata fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di detrarre il 19% delle spese documentate (non più di 250 euro) sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite. La detrazione Irpef massima è quindi di 47,50 euro.

**Trattamento economico accessorio nella Pubblica amministrazione (articolo 2, comma 32).** Indicati i criteri di priorità ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: i compensi vanno erogati in base alla qualità, alla produttività e alla capacità innovativa della prestazione lavorativa.